

DELIBERA N. 685/20/CONS

**ISTANZA
DI DEROGA AGLI OBBLIGHI DI PROGRAMMAZIONE DI OPERE
EUROPEE PRESENTATA DALLA
SOCIETÀ DISCOVERY ITALIA S.R.L.
(Palinsesto “HGTV”)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 17 dicembre 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*, di seguito *“Testo unico”*;

VISTO il decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 204, recante *“Riforma delle disposizioni legislative in materia di promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, a norma dell'art. 34 della legge 14 novembre 2016, n. 220”* ed in particolare gli artt. 2 e 3 del medesimo che modificano ed integrano il *Testo unico*, di seguito anche *Decreto opere europee*;

VISTA la legge n. 145 del 30 dicembre 2018, n. 145, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”* (di seguito, anche *Legge di Bilancio*) e, in particolare, l’articolo 1, comma 1142, che ha emendato il *Decreto Quote*, prevedendo un rinvio dei termini di entrata in vigore degli obblighi previsti dal medesimo;

VISTA la delibera n. 595/18/CONS, del 12 dicembre 2018, recante *“Regolamento in materia di obblighi di programmazione e investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti”*, di seguito *Nuovo Regolamento quote*, che ha recepito in un unico testo coordinato l’intero *corpus* normativo di natura regolamentare relativo alla materia delle c.d. *quote europee*, come modificata dalla delibera n. 24/19/CONS, del 22 gennaio 2019;

VISTO il decreto legge 28 giugno 2019 n. 59, recante *“Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020”* (di seguito, anche *Decreto Legge*), così come convertito con modifiche nella legge 8 agosto 2019, n. 81, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59,*

recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 631/20/CONS;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. In data 30 settembre 2020 (prot. n. 0401902/3386933) la società Discovery Italia s.r.l. (di seguito anche Discovery o la Società) ha presentato un’istanza, corredata dai relativi allegati, finalizzata all’ottenimento per il proprio palinsesto tematico, diffuso in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito nazionale in chiaro denominato “*HGTV*”, avente ad oggetto: (i) la deroga all’obbligo di riservare alle opere europee la maggior parte del proprio tempo di diffusione di cui all’art. 44-*bis*, comma 1, del Testo unico, così come declinato nell’art. 4, comma 1, del Nuovo Regolamento quote; (ii) per l’effetto, di ritenere automaticamente derogato, in quanto relativo a sotto-quote e articolazioni dell’obbligo di programmazione principale, l’obbligo di riservare parte del tempo di diffusione alle opere europee rivolte ai minori. Come requisito soggettivo, la Società ha dichiarato il ricorrere del requisito previsto dall’art. 7, comma 1, lett. c), del Nuovo Regolamento quote, ovvero la natura tematica del palinsesto. La Società ha inoltre richiesto che la suddetta deroga venga accordata “*a decorrere dall’anno 2020 e fino alla scadenza dell’autorizzazione a trasmettere o al mutamento della linea editoriale adottata per la programmazione*”;
2. Contestualmente alla richiesta di deroga Discovery ha presentato anche un’istanza di audizione al fine di poter illustrare le proprie motivazioni e fornire informazioni e chiarimenti;
3. In data 12 ottobre 2020, (prot. n. 0417914/3435388), è stato dato avvio al procedimento finalizzato alla verifica dei requisiti per la concessione - per il canale tematico “*HGTV*” - della deroga agli obblighi oggetto di istanza. In tale sede, l’Autorità ha contestualmente accolto la richiesta di audizione formulata dalla Società;
4. In data 14 ottobre 2020 la Società, in sede di audizione, ha illustrato in maniera dettagliata gli elementi posti a fondamento della richiesta di deroga. Ha chiarito che “*HGTV*” è un canale tematico nuovo nel panorama televisivo italiano la cui intera programmazione è costituita da una linea editoriale unitaria dedicata interamente al *factual entertainment* con *focus* sul mondo della casa e sugli aspetti più peculiari del mondo del *real estate*, come vero e proprio genere narrativo facente parte della cultura popolare americana. Ha evidenziato che il tema della casa non è inteso solo come architettura, arredamenti e design, ma come uno *status symbol* di un’ascesa sociale e

come proiezione delle aspirazioni e delle aspettative di vita della *middle class* americana;

5. La Società ha evidenziato che produzioni del genere in Europa non esistono o comunque non sono coerenti con i meccanismi di narrazione in cui si esprime la linea editoriale del canale. L'istante ha precisato altresì che il canale non prevede la diffusione di programmi specificamente rivolti ai minori, né tantomeno la trasmissione di opere di animazione. In particolare, è stato sottolineato come il progetto editoriale del canale sia del tutto sovrapponibile a quello del palinsesto trasmesso dall'omologo canale americano HGTV in quanto i programmi provengono dalla *library* di quest'ultimo. La Società ha fatto presente che, stante il limitato arco temporale trascorso dal lancio del canale, ad oggi la percentuale dei programmi rappresentativi della linea editoriale e originali della casa madre si attesta su una soglia di poco superiore al 80 per cento e che nei prossimi mesi sarà possibile perfezionare ulteriormente l'allineamento del palinsesto con la sua matrice originale;
6. Nel corso dell'audizione la Società ha, pertanto, illustrato la necessità di mantenere il palinsesto coerente, per genere e formati, con la linea tematica prescelta di *factual entertainment* i cui programmi intendono rappresentare il rapporto tra i cittadini americani e il mondo delle abitazioni nelle forme più caratteristiche. La programmazione di opere europee non sarebbe coerente dunque con la linea editoriale e tematica del canale;
7. In via preliminare, quanto alla sussistenza di almeno una delle tre condizioni cui è subordinata la legittimazione alla presentazione dell'istanza di deroga ai sensi del citato art. 44-quinquies, comma 2, del Testo unico e dell'art. 7 del Nuovo Regolamento quote, la Società ha documentato e rappresentato che *“il Canale risulta in concreto contraddistinto da un palinsesto tematico, la cui intera programmazione è costituita da una linea editoriale unitaria totalmente dedicata al factual entertainment, declinato su un tema assolutamente peculiare (...). Il Canale è incentrato pressoché interamente su un palinsesto costituito esclusivamente da programmi factual, caratterizzati da episodi autoconclusivi di durata media pari a circa 45 minuti, quasi sempre articolati in varie stagioni, tutti fortemente legati al contesto socio-culturale degli Stati Uniti, che ritraggono il rapporto tra i cittadini americani e il mondo delle abitazioni nelle forme più caratteristiche. La linea editoriale del Canale non prevede la diffusione di programmi rivolti ai minori (né tantomeno la trasmissione di opere di animazione)”*. Alla luce di quanto esposto, si può ritenere soddisfatto il requisito di cui all'art. 44-quinquies, comma 2, del Testo unico, così come recepito dall'art. 7, comma 1, lett. c), del Nuovo Regolamento quote, ovvero la natura tematica del palinsesto in oggetto;
8. Nel prendere atto della specifica natura tematica della programmazione del palinsesto *“HGTV”*, si ritiene che in questo caso la trasmissione di opere differenti rispetto allo specifico tema del canale rischierebbe di incidere negativamente sull'organicità e coerenza del palinsesto e sulla fidelizzazione dello spettatore di riferimento alla linea editoriale;

9. Il genere del *factual entertainment* si è sviluppato anche in Europa, tuttavia gli elementi di connotazione statunitense, fatti di ambientazioni, rituali e personaggi reali nordamericani non possono ritrovarsi nelle emulazioni e differenti declinazioni europee, come dimostrato dall'analisi dei programmi presenti nei cataloghi dei principali produttori e distributori europei;
10. L'indisponibilità di tali opere, unita alla necessità di mantenere una linea editoriale coerente con quanto rappresentato, consente al palinsesto la trasmissione di un numero di ore di prodotti comunitari insufficiente a raggiungere la quota prevista dalla legge;

RITENUTO alla luce delle motivazioni e della documentazione prodotta dalla Società istante di accogliere l'istanza di deroga sia per quel che concerne l'obbligo di programmazione di opere europee di cui all'art. 44-*bis* del *Testo unico*, sia per il connesso obbligo di dedicare parte del tempo di diffusione riservato alle opere europee a opere rivolte ai minori;

RITENUTO in particolare che l'obbligo di riservare parte del tempo di diffusione alle opere europee rivolte ai minori, di cui all'art. 34, comma 10, del *Testo Unico*, è una sotto-quota dell'obbligo generale di programmazione di opere europee di cui all'art. 44-*bis* del *Testo Unico* e pertanto l'esenzione è assorbita dalla deroga generale;

RITENUTO infine, con riferimento alla vigenza temporale del regime derogatorio in questione, di concedere la deroga sino al mutamento della linea editoriale adottata per la programmazione, in ragione dell'obiettivo incompatibilità della programmazione del canale in questione con la programmazione di opere europee;

RITENUTO, pertanto, alla luce delle considerazioni svolte che ricorrono i presupposti per accordare la deroga richiesta;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. È accolta l'istanza di deroga presentata dalla Società Discovery Italia s.r.l. per il palinsesto "*HGTV*" per quel che concerne l'obbligo di programmazione di opere europee di cui all'art. 44-*bis* del *Testo unico* e il connesso obbligo di dedicare parte del tempo di diffusione riservato alle opere europee a opere rivolte ai minori, di cui all'art. 34, comma 10, del *Testo unico*.
2. L'esenzione dal suddetto obbligo decorre dal 1° gennaio 2020, anno durante il quale è stata presentata la relativa istanza e perdura sino al mutamento della linea editoriale adottata per la programmazione.

3. L'Autorità si riserva di modificare tale decisione in relazione alle variazioni delle condizioni esaminate con la presente delibera e del quadro normativo di riferimento.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla società Discovery Italia s.r.l. per il palinsesto "HGTV" e pubblicata sul sito web dell'Autorità all'indirizzo www.agcom.it.

Roma, 17 dicembre 2020

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone